

Avv. Davide Piazzoni
VIA TRIONFALE 6551 - 00135 ROMA
Tel.: 06 35 40 29 04
Fax: 06 35 45 43 06
davidepiazzoni@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

*** **

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con istanza di condanna

inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies, c. 2, c.p.c.,

istanza di condanna ex art. 614-bis c.p.c.

ed istanza di pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 120 c.p.c.

Per: **Gaetano Vilnò**, C.F. VLN GTN 74M13 G337Y, in proprio e n.q. di legale rappresentante dell'**Associazione D.E.C.I.Ba.**, C.F. 02418910200, e della **Financial Solution s.r.l.s.**, C.F. 02778200341, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avv. Davide Piazzoni, C.F. PZZ DVD 79D02 H501V, ed elettivamente domiciliato ai sensi dell'art. 16-sexies d. lgs. 179/2012 presso il suo studio in Roma, via Trionfale 6551, CAP 00135, ove dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica a mezzo PEC (davidepiazzoni@ordineavvocatiroma.org) e/o a mezzo fax (0635454306), giusta delega allegata al presente atto (**Atto B**);

Ricorrente

Contro: **Deborah Betti**, C.F. BTT DRH 69S54 E591X, in proprio e n.q. di titolare del sito www.deborahbetti.it e di autrice dell'articolo "D.E.C.I.BA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia";

Resistente

*** **

Ill.mo Tribunale di Milano,

il Sig. Gaetano Vilnò, in proprio e nelle sopra esposte qualità, è da anni attivo nel settore della protezione dei debitori avverso la c.d. usura bancaria.

L'attuale Esponente, in proprio e n.q., è stato gravemente aggredito dalla Sig.ra Deborah Betti sul sito www.deborahbetti.it tramite un articolo ivi pubblicato intitolato «D.E.C.I.BA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia» (**doc. 1**). Con una narrazione non veritiera, basata su circostanze artatamente e non correttamente, e preordinata a ledere gravemente l'onore, il decoro e l'immagine sociale di Gaetano Vilnò, di D.E.C.I.Ba. e di Financial Solution s.r.l.s., la Sig.ra Betti senza alcuna ragione si scaglia contro l'attuale Esponente lasciando intendere che si tratti di una persona inaffidabile che gestisce un'attività poco chiara.

Non solo l'articolo è gravemente offensivo e infondato. Ma ha anche avuto per conseguenza ulteriori insulti e offese all'attuale Esponente, in proprio e n.q., fino a giungere ad un'istigazione a delinquere (per la precisione: ad «ammazzare»), che ha il lugubre tono di una minaccia, da parte di un utente Facebook; istigazione e "minaccia" determinate e scatenate dallo scritto della Sig.ra Betti e **che la Sig.ra Betti ha**



“apprezzato” e “sostenuto” tramite un “Like”. Insomma: la Sig.ra Betti offende, insulta immotivatamente, e istiga all’odio e alla violenza nei confronti dell’attuale Esponente, in proprio e n.q.

Nonostante la richiesta di rimozione dell’articolo e dei commenti, lo scritto è ancora *on-line*, visibile e commentabile. I commenti e la minaccia di morte (con il “Like” della Sig.ra Betti) pure lo sono. Su Google, ad oggi, l’articolo appare ancora nelle prime posizioni di ricerca:

- Con la chiave di ricerca “D.E.C.I.BA”, lo scritto appare in **terza posizione (doc. 2)**;
- Con la chiave di ricerca “Deborah Betti”, lo scritto appare in **seconda posizione (doc. 3)**;
- Inserendo la chiave di ricerca “deciba”, Google consiglia la ricerca “deciba sdl” (**doc. 4**), alla cui terza posizione appare l’articolo (**doc. 5**);
- Con la chiave di ricerca “Vilnò”, lo scritto appare in posizione n. 33 (**doc. 6**).

La permanente presenza online di uno scritto gravemente offensivo che riporta informazioni non veritiere, e reperibile facilmente con una semplice ricerca *on-line*, **causa danno grave ed irreparabile all’onore, al decoro, all’immagine sociale e all’identità di Gaetano Vilnò, di D.E.C.I.Ba. e di Financial Solution s.r.l.s. Il danno è ingravescente maggiore è la permanenza di tali scritti.**

Peraltro, lo scritto della Sig.ra Betti incide in modo significativo sull’attività svolta dal Sig. Vilnò, da D.E.C.I.Ba. e da Financial Solution s.r.l.s., **disegnando un’immagine falsa dell’attuale Esponente e allontanando di conseguenza i potenziali cittadini che si vogliono rivolgere a loro.**

Il danno è ulteriormente aggravato dalla persistente presenza a mancata gestione di reazioni di utenti che, incitati dallo scritto, lasciano commenti e arrivano a istigare la violenza nei confronti dei soggetti menzionati nell’articolo (finalizzata ad «ammazzarli tutti»), con tanto di “Like” della Sig.ra Deborah Betti.

Si tratta di un danno che, nelle more di un giudizio di merito, subirebbe esclusivamente un aggravio, in modo incalcolabile e irreparabile.

Il Sig. Vilnò, in proprio e n.q., rappresenta quindi quanto segue.

** ** **

PREMESSE

A. CHI SONO GAETANO VILNÒ, D.E.C.I.BA. E FINANCIAL SOLUTION S.R.L.S., E COSA FANNO

Gaetano Vilnò si occupa oramai da alcuni anni di gestione delle crisi da debito dei cittadini e delle imprese nei confronti delle banche, tramite verifica degli interessi e delle ulteriori condizioni applicate dagli Istituti di credito nei contratti di mutuo e di finanziamento. Svolge altresì servizi di *web-marketing*.



1. Gaetano Vilnò è Presidente dell'Associazione D.E.C.I.Ba. fin dalla sua costituzione, avvenuta il 20.12.2013 (**doc. 7-a**: atto costitutivo di D.E.C.I.Ba., con nomina di Gaetano Vilnò quale Presidente);
2. D.E.C.I.Ba. è un'associazione
 - a. con sede in Parma, via Barilla 21; collabora e fa rete con l'ASE - Associazione Sviluppo Europeo, con sede in Bruxelles dal 23.11.2016 (**doc. 7-b**);
 - b. che ha per «*scopo esclusivo e senza fine di lucro quello di essere di sostegno e tutelare le ragioni dei consumatori, contribuenti, aziende ed utenti italiani e residenti nell'Unione Europea nei loro rapporti con istituti bancari, riscossioni erariali, enti finanziari ed intermediari finanziari in genere e qualsiasi rapporto tra cittadino e contribuente ed Ente rappresentante un potere forte, ponendosi l'obiettivo di garantire la rappresentatività degli associati, rafforzandone la tutela, a livello italiano ed europeo*» (art. 2 dello Statuto di D.E.C.I.Ba., **doc. 7-c**).
 - i) Quando un risparmiatore si rivolge a D.E.C.I.Ba. riceve gratuitamente una pre-analisi del rapporto bancario o finanziario che intende verificare. La pre-analisi viene consegnata al risparmiatore per l'uso che preferisce, e in particolare di chiedere una perizia certificata a chi desidera;
 - ii) Nel 2016, si sono rivolti a D.E.C.I.Ba. n. 498 risparmiatori (tra cittadini privati e imprese), chiedendo la verifica dei propri rapporti di mutuo e finanziamento. Sono state eseguite le relative pre-analisi gratuite da parte di D.E.C.I.Ba. Sono poi state rese n. 50 perizie, pari a circa il 10% dei contatti;
 - c. per fornire i propri servizi, D.E.C.I.Ba. fa uso del software IADE, che ha contribuito a sviluppare. Il software serve per i calcoli econometrici relativi ai contratti di mutuo e di finanziamento. Nell'ambito di tale attività di sviluppo, D.E.C.I.Ba. ha acquisito esperienza e professionalità tali da poter verificare anche il software usato da soggetti terzi, e certificarne la correttezza dei relativi calcoli;
3. Financial Solution s.r.l.s., fondata il 4.11.2015 (**doc. 8**: visura), svolge «*attività di consulenza gestionale ed amministrativa, analisi e consulenza finanziaria, servizi in materia di management e marketing per le aziende ad esclusione delle attività professionalmente protette*» (**doc. 8**); insomma: Financial Solution s.r.l.s è una società di consulenza che Gaetano Vilnò usa per la propria attività professionale.

*** **

B. RAPPORTI TRA D.E.C.I.BA. E SDL CENTROSTUDI S.P.A.

SDL Centrostudi s.p.a. è una società che offre servizi di consulenza a risparmiatori e consumatori per la gestione delle pratiche di mutuo e di finanziamento che questi hanno in essere con intermediari finanziari.

Nel maggio 2015 SDL chiese a D.E.C.I.Ba. di verificare il proprio software e la correttezza dei calcoli eseguiti tramite di esso. D.E.C.I.Ba. accettò.



Iniziò così dal 5.08.2015 un rapporto di fornitura di servizi: D.E.C.I.Ba. verificò esclusivamente gli algoritmi e i calcoli econometrici interni al *software* e lo certificò, concedendo a SDL Centrostudi di apporre la dicitura «*Software certificato da D.E.C.I.Ba.*».

Tuttavia SDL Centrostudi aveva una condotta sul mercato non aderente ai principi etici di D.E.C.I.Ba.; usava il *software* in modo non coerente; emetteva perizie che D.E.C.I.Ba. riteneva non corrette.

Per tali motivi il rapporto tra l'associazione e la SDL Centrostudi si interruppe dopo pochissimi mesi e per iniziativa del Sig. Gaetano Vilnò; fu così risolto il contratto di fornitura di servizi di certificazione tra D.E.C.I.Ba. e SDL Centrostudi. Del che D.E.C.I.Ba. diede regolare comunicazione al mercato, tramite pubblicazione di avviso sul proprio sito (**doc.ti 9 a-b**).

Insomma: l'unico rapporto tra D.E.C.I.Ba. e, per essa, Gaetano Vilnò, e SDL Centrostudi fu un rapporto di fornitura di servizi, interrotto per iniziativa di Gaetano Vilnò dopo pochi mesi dal suo inizio.

C. LA TOTALMENTE IMMOTIVATA AGGRESSIONE DI DEBORAH BETTI NEI CONFRONTI DI GAETANO VILNÒ, D.E.C.I.BA. E FINANCIAL SOLUTION S.R.L.S.

La Sig.ra Deborah Betti è titolare del sito di cui all'indirizzo www.deborahbetti.it (**doc. 10**), intitolato «*Deborah Betti e le Storie di una Vita*» (**doc. 11**). Millanta all'esterno di essere «*Amministratrice delegata di Gruppo imprenditoriale privato*» (**doc. 12-a**), ma non lo è né lo è mai stata (**doc. 12-b**). Collabora attivamente con l'associazione SOS Utenti, che svolge attività anche nel stesso settore di D.E.C.I.Ba....

Sul sito www.deborahbetti.it la Sig.ra Betti pubblica la propria personalissima interpretazione di eventi che le sono capitati, cercando di documentarli come può tramite documenti reperiti *on line* o *aliunde*. La ricostruzione è personale e personalistica, e le circostanze narrate sono non sempre reali ma la narrazione è costruita abilmente per farle sembrare verosimili.

L'articolo che qui si contesta è artatamente ricostruito; riferisce circostanze infondate, non attuali, volutamente riportate al fine di generare discredito sul Sig. Gaetano Vilnò, su D.E.C.I.Ba. e su Financial Solution s.r.l.s.

Il sito è collegato agli account *social* della Sig.ra Betti su Facebook, su GooglePlus e su Twitter.

Sul sito gli utenti possono, previa registrazione (**doc. 13-a**), lasciare i propri commenti. Peraltro, quando i commenti sono inseriti, essi sono "moderati": e cioè sono oggetto di previa verifica da parte della titolare del sito che, una volta letti, li approva per la pubblicazione (**doc. 13-b**). Una volta verificati dalla Sig.ra Betti, sono pubblicati (**doc. 13-c**).



Nella pagina relativa alle condizioni d'uso del sito (all'URL <http://www.deborahbetti.it/policy-cookie/>) «se l'inserimento di un qualunque scritto, fotografia o video, nelle pagine del sito, dovesse comportare delle violazioni, basterà comunicarlo utilizzando il gli indirizzi nell'apposita sezione contatti, nel più breve tempo possibile il materiale sarà rimosso» (doc. 13-d).

In altre parole: la Sig.ra Betti esercita un controllo su ogni singolo commento, e decide se pubblicarlo o non. Ricevuta la notizia di un illecito, la Sig.ra Betti decide se rimuovere o non il contenuto indicato come illecito.

** **

C.1. Progressi rapporti tra la Sig.ra Betti e SDL Centrostudi spa, e sua conoscenza dei rapporti tra D.E.C.I.Ba. e SDL Centrostudi s.p.a.

Si arguisce dal sito che la Sig.ra Deborah Betti abbia avuto, in passato, dei rapporti con SDL Centrostudi e che non ne sia rimasta soddisfatta; il sito www.deborahbetti.it è infatti pieno di articoli con i quali la Sig.ra Betti si scaglia contro SDL Centrostudi.

La Sig.ra Betti è anche consapevole di chi sia Gaetano Vilnò, e di quali siano stati i rapporti tra questi, D.E.C.I.Ba. e SDL Centrostudi s.p.a.:

1. in data 2 agosto 2015 la Sig.ra Betti pubblicò una lunga digressione a firma di persona qualificatasi per Sig. Antonio Russo, (**doc. 14-a**), contenente una comunicazione da SDL Centrostudi del 4.06.2015 (indirizzata anche alla Sig.ra Betti), con cui la SDL Centrostudi comunica (erroneamente) che D.E.C.I.Ba. sarebbe un partner di SDL (**doc. 14-b**); in realtà, come la Sig.ra Betti sa bene (per averlo pubblicato nell'articolo sub **doc. 1**) si trattava non di una partnership, ma di una fornitura di servizi iniziata il 5.08.2015;
2. Nell'articolo in cui è inserito il documento l'Autore Sig. Antonio Russo si chiede e chiede al Sig. Vilnò come mai si sia messo a collaborare con SDL Centrostudi: *«mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il "Dott." Vilnò presidente di Deciba attuale nuovo partner peritale della SDL Centrostudi come da comunicazione intervenuta il 4 giugno u.s di queste perizie» (doc. 14-a)*. Domanda evidentemente condivisa dalla Sig.ra Betti, che la riporta nel proprio sito.

Gaetano Vilnò effettivamente ascoltò questa domanda, si interrogò a sua volta e rispose fattivamente: neanche 3 mesi e mezzo più tardi, nel novembre 2015, D.E.C.I.Ba. interruppe ogni rapporto con SDL Centrostudi; del che la Sig.ra Betti è pienamente consapevole, visto che riporta la notizia (v. **doc. 1**, p. 4). La Sig.ra Betti è anche pienamente consapevole del fatto che la Financial Solution s.r.l.s. è stata costituita nel novembre 2015, visto che riporta la visura (**doc. 1**, p. 2; **doc. 15**).

** **



C.2. Il contenuto dell'articolo pubblicato è gravemente e inutilmente offensivo e lesivo dell'onore, del decoro e dell'immagine sociale di Gaetano Vilnò, D.E.C.I.Ba. e Financial Solution s.r.l.s.

E tuttavia, nella sua battaglia mediatica contro SDL Centrostudi, la Sig.ra Betti decise, unilateralmente e immotivatamente, di coinvolgere anche Gaetano Vilnò e D.E.C.I.Ba., che con SDL Centrostudi avevano avuto esclusivamente un rapporto di fornitura di servizi di verifica dell'algoritmo interno a un software; Financial Solution s.r.l.s., che con SDL Centrostudi non aveva mai avuto alcun rapporto.

Il tutto senza avere mai avuto nessun rapporto con loro, se non una chiamata di inizio giugno 2015.

E così in data 9.09.2016 (e cioè **10 mesi dopo** la cessazione di ogni rapporto tra gli attuali Esponenti e SDL Centrostudi) la Sig.ra Betti pubblicò sul proprio sito un articolo dal titolo «D.E.C.I.BA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia» (**doc. 1**), di cui all'URL <<http://www.deborahbetti.it/deciba-sdl-centrostudi-prove-di-disonesta-ipocrisia-e-falsita/>> (consultata da ultimo in data 21.12.2016: **doc. 16**); l'articolo fu poi ricaricato in data 24.09.2016. La Sig.ra Betti condivise l'articolo anche sulla propria pagina Facebook (**doc. 17**) e sul proprio profilo GooglePlus (**doc. 18**), reiterando quindi con forza la pubblicazione attraverso diversi canali di comunicazione.

Sin dall'intitolazione («D.E.C.I.BA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia») la Sig.ra Betti offende gravemente l'onore, il decoro, la reputazione e l'immagine sociale di D.E.C.I.Ba. La foto che correda l'articolo rappresenta due mani dietro le sbarre, a suggerire il compimento di reati che vengono puniti, con la scritta in sovraimpressione «D.E.C.I.BA & SDL CENTROSTUDI SPA - UNA STORIA DI DISONESTA, IPOCRISIE E FALSITA» (**doc. 1**, p. 1).

Nel contenuto la Sig.ra Betti si spinge oltre.

La prima frase del testo recita:

«Un articolo carico di foto, una nuova esperienza per me, per dimostrarvi quanta falsità gira intorno al mondo della difesa del cittadino dall'operato oscuro delle banche. Voglio condividere con tutti voi come i "finti esperti" continuano a fomentare una guerra che porta troppe vittime e che è finalizzata esclusivamente a migliorare il loro fatturato incrementando il loro business aziendale e il loro benessere personale» (**doc. 1**, p. 1).

La frase rende chiaro l'intero intento del comunicato: dimostrare che D.E.C.I.Ba., Gaetano Vilnò e Financial Solution s.r.l.s. fomenterebbero le liti per trarne immotivati profitti alle spalle dei Clienti. La circostanza non è solo **invertiera**, ma anche fortemente **offensiva**.

L'intero scritto è teso a individuare ed attualizzare una sorta di relazione tra il Sig. Vilnò, la attuale compagine di D.E.C.I.Ba. e la Financial Solutions s.r.l.s., da una parte, e



SDL Centrostudi s.p.a., dall'altra. E ad imputare all'attuale Esponente, in proprio e n.q., non meglio precisate "malefatte".

**

La Sig.ra Betti inizia descrivendo una vicenda riguardante tale sig.ra Claudia che, assieme al marito tale sig. Tony, si sarebbe rivolta in passato (2013/2014) alla SDL Centrostudi; i due ne avrebbero ricevuto un servizio che la Sig.ra Betti sembra qualificare non adeguato né alle loro esigenze, né alle loro aspettative. Non è dato conoscere ulteriori elementi circa la vicenda descritta:

1. Viene riportata una perizia a firma dell'Ing. Porzani -che non ha mai collaborato con D.E.C.I.Ba. né con Financial Solution- datata 29.09.2015 e che sembrerebbe essere resa nell'interesse di "M*** A***"; unico collegamento tra tale perizia e D.E.C.I.Ba. è il fatto che viene dichiarato dallo stesso Ing. Porzani che essa fu redatta con l'ausilio di software testato e certificato da D.E.C.I.Ba.; ma né D.E.C.I.Ba. né Financial Solutions s.r.l.s., né il Sig. Gaetano Vilnò hanno in alcun modo partecipato alla redazione della detta perizia, o hanno contribuito alle relative conclusioni;

2. La Sig.ra Betti riferisce che in base a questa perizia del **29.09.2015** sarebbe stato instaurato un procedimento affidato alle cure dell'Avv. Mauro Gualtiero di Modena, che si sarebbe concluso con sentenza n. 2046/2015 in data **28.10.2015**:

a. Si legge nell'articolo:

«la pratica viene affidata allo Studio dell'Avv. Mauro Gualtiero di Modena il quale porta in giudizio la famiglia e si prende la solita soccombenza tra le altre cose anche per difetto della procedura di mediazione da parte dello stesso studio... Sentenza n. 2046/2015 pubbl. il 28/10/2015 Tribunale di Modena» (doc. 1, p. 1);

b. la circostanza riportata è platealmente infondata e fantasiosa: il procedimento che si è concluso presso il Tribunale di Modena con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 2046/2015, R.G.n. 6637/2014, è stato iscritto a ruolo in data 04.07.2014: non è quindi possibile che sia stato instaurato sulla base di una perizia del 29.09.2015, né che tale perizia abbia in alcun modo potuto incidere sull'esito del procedimento (doc. 19);

c. la Sig.ra Betti è stata invitata a verificare la correttezza dell'informazione e la correttezza delle fonti al fine di correggere l'informazione (cfr. doc. 25), ma non vi ha proceduto;

3. La Sig.ra Betti continua:

«in verità Claudia rimarrà senza casa, mi sento di dire che per causa diretta, colpa diretta di tutto questo "malaffare"; oggi la casa di Claudia è all'asta» (doc. 1, p. 2);



il tutto lasciando intendere una collaborazione e una partecipazione diretta del Sig. Vilnò, di D.E.C.I.Ba. e di Financial Solution s.r.l.s. al «malaffare».

**

Dopo aver descritto quanto sopra (e cioè: dopo aver ricostruito una storia evidentemente non fondata e averne attribuito la causazione anche al Sig. Vilnò, a D.E.C.I.Ba. e Financial Solution s.r.l.s., che neanche esisteva quando la perizia fu emessa), la Sig.ra Betti si dilunga con toni irridenti e di vezzeggio su D.E.C.I.Ba., sul Sig. Gaetano Vilnò e su Financial Solution s.r.l.s., dichiarando di voler chiarire di chi si tratti ma in realtà ricostruendo i fatti in modo capzioso. Di nuovo sin dal titolo del paragrafo è chiaro il contenuto aggressivo e di dilleggio del testo che seguirà, virgolettando in modo sapiente le parole «*massimi esperti*», «*associazione*» e lasciando intendere un significato opposto da quello normale in italiano e l'esistenza di non meglio definite macchinazioni:

«Chi sono questi "periti" che si vantano di "ESSERE I MASSIMI ESPERTI" in materia di usura, anatocismo e illeciti bancari?» (doc. 1, p. 2).

L'argomento è introdotto con citazione del tutto inconfidente circa SDL Centrostudi e sanzioni che l'AGCM le avrebbe comminato, per descrivere una telefonata che sarebbe intercorsa tra il Sig. Vilnò e la Sig.ra Betti:

«E' il Giugno 2015 e in ballo c'è il contratto di collaborazione tra SDL Centrostudi SPA e D.E.C.I.BA, il blog è aperto da Gennaio, ACGM ha già multato SDL Centrostudi SPA per pubblicità ingannevole e le numerose sentenze di soccombenza erano già state pubblicate in varie parti, Gaetano Vilnò spende questa lunghissima telefonata» (doc. 1, p. 2).

La frase è volutamente costruita in modo da creare direttamente un legame tra Gaetano Vilnò e la pubblicità ingannevole di SDL Centrostudi sanzionata dall'AGCM. Ovviamente: né Gaetano Vilnò né D.E.C.I.Ba. hanno nulla a che fare con tale *modus operandi* della SDL Centrostudi. Ma la Sig.ra Betti vuole comunque suggerire con forza un collegamento.

La Sig.ra Betti prosegue dilleggiando il Sig. Vilnò, dando il suo (personalissimo) resoconto di una telefonata del 06.06.2015:

«prolissa e barbosa telefonata condita anche con populistica filosofia su usura, le banche cattive e tanti "io sono" - "io faccio" - "io ho studiato" - "io sono un esperto in quello e in questo" da lasciarmi basita sulla quantità di inutili "blablabla" che riesce ad emettere un uomo con un obbiettivo preciso da raggiungere» (doc. 1, p. 2).

È interessante notare, però, che nell'immediatezza della telefonata la Sig.ra Betti aveva **ringraziato il Sig. Vilnò**, con una e-mail personalmente al medesimo indirizzata (**doc. 20**). Insomma: nella realtà la Sig.ra Betti ringrazia il Sig. Vilnò; all'esterno la Sig.ra Betti offende e aggredisce.



Continua mettendo in collegamento continuo SDL Centrostudi e D.E.C.I.Ba.,

- condendo il tutto con sarcastici commenti:

«#chissenefrega se in ballo ci son le vite delle famiglie o aziende a cui dare il colpo di grazia finale!» (doc. 1, p. 2);

- identificando D.E.C.I.Ba. e Financial Solution s.r.l.s., nonostante si tratti di due realtà distinte e nonostante sia chiaro che le due entità si occupino di aspetti diversi, ancorché collegati:

«Traduco quindi D.E.C.I.BA. è sostanzialmente una AZIENDA, denominata FINANCIAL SOLUTION SRLS che VENDE le PERIZIE come la SDL Centrostudi SPA, poi è anche "associazione" non riconosciuta» (doc. 1, p. 3);

- ricostruendo falsamente un rapporto contorto tra SDL Centrostudi e Financial Solution sin dal Giugno 2015 in danno dei clienti:

«Da quel 6 Giugno fino al Novembre dello stesso anno 2015 le due società hanno cominciato a "banchettare" insieme nell'immenso brillante universo dell'illecito bancario» (doc. 1, p. 3);

e ciò nonostante la piena consapevolezza di comunicare il falso: in base ai documenti caricati dalla stessa Sig.ra Betti, la Financial Solution è iscritta al Registro Imprese dall'11.11.2015... (doc. 15);

- dopo aver artefatto la realtà e aver comunicato informazioni false, accusando di poca trasparenza e di «gravi azioni di pubblicità scorrette anche nel web», portando ad esempio un'asserita contraffazione documentale di un'ordinanza (si tratta invece di un **commento** ad un'ordinanza, pubblicato sul sito movimentorevolution.it, non di un provvedimento: **doc. 21**. Nessuna contraffazione documentale, quindi).

Poi la Sig.ra Betti riporta la notizia del 28.10.2015 (doc. 1, p. 4), di cessazione dei rapporti tra D.E.C.I.Ba. e SDL Centrostudi, commentando:

«Risoluzione contratto di Certificazione Software SDL Centrostudi SpA, certificazione di che? D.E.C.I.BA. un'associazione non riconosciuta dagli enti preposti nazionali e una comune azienda italiana denominata FINACIAL SOLUTIONS SRLS, non possono certificare alcun che, diciamolo una volta per tutte» (doc. 1, p. 4).

Si ribadisce: **il 28.10.2015 Financial Solution s.r.l.s. non esisteva... la circostanza è completamente falsa.**

Continua la Sig.ra Betti accusando direttamente di un danno creato a "Tony" e a "Claudia" (doc. 1, p. 4):

«la responsabilità di aver emesso la perizia di Claudia e Tony che ha portato la coppia in Tribunale per un motivo totalmente sballato rispetto alla loro reale necessità del momento e li ha portati oggi ad avere la casa



all'asta perché hanno perso la causa pur non avendo nemmeno 1€ di debito con nessuno è di tutti gli operatori di questa storia, ossia DECIBA, SDL Centrostudi SPA, l'Avv Mauro Gualtiero e l'Ing Davide Porzani che avrebbero dovuto seguire la famiglia e capirne le vere necessità».

Ma la Sig.ra Betti è pienamente consapevole del fatto che:

1. la causa di "Claudia" e di "Tony" è iniziata nel 2014, e cioè **oltre un anno prima l'inizio di qualsivoglia relazione tra D.E.C.I.Ba. e SDL Centrostudi;**
2. la perizia portata ad esempio nella storia di "Claudia" e di "Tony" non è stata redatta in alcun modo da D.E.C.I.Ba., che quindi non può avere alcuna responsabilità sul contenuto della medesima;
3. quella perizia (datata 29.09.2015), in ogni caso, non può aver avuto nessuna influenza sull'asserito procedimento di "Claudia" e "Tony", che si è concluso con sentenza il 28.10.2015.

Insomma: viene attribuita a Gaetano Vilnò, in proprio e n.q., una storia frutto di pura fantasia. Passata però come se fosse una notizia di cronaca.

**

Conclusa la personalissima, offensiva, artatamente orientata, infondata e incorretta ricostruzione dei rapporti tra D.E.C.I.Ba., Financial Solution s.r.l.s. e SDL Centrostudi s.p.a., la Sig.ra Betti si scaglia nuovamente contro Gaetano Vilnò:

«potrei andare avanti e riempire pagine e pagine di totale incoerenza, ipocrisia, falsità e disonestà culminata dall'atto finale della mia storia relazionale personale con Gaetano Vilnò che il 10 novembre 2015 promette di sostenere me e tutte le persone che hanno contratto problemi giudiziari dovuti allo stile SDL Centrostudi, ma una volta organizzato l'incontro e stabilita data ed ora sparisce nel nulla per aver raggiunto l'accordo economico esaustivo con il Dott. Piero Calabrò di SDL Centrostudi SPA» (doc. 1, p. 5).

Al Sig. Vilnò non consta che tale asserito incontro tra la Sig.ra Betti e il medesimo Sig. Vilnò sia mai stato ideato o organizzato.

E, infine, la Sig.ra Betti lancia il suo personalissimo anatema (coerente con le fantasiose ricostruzioni di una realtà inesistente operata sopra, ma del tutto destituite di fondamento):

«Per concludere un pensiero a Gaetano Vilnò: Claudia e Tony, Massimigliano, Fabio e tanti altri che hanno inviato procedimenti persi e sostenuti dalle tue "certificate" perizie dirette o in sodalizio con SDL Centrostudi SPA sono direttamente pesi che porti sulla tua coscienza» (doc. 1, p. 5).



Il tutto nella piena consapevolezza dell'erroneità di quanto riportato e con il chiaro intento di screditare la persona di Gaetano Vilnò, D.E.C.I.Ba. e Financial Solution s.r.l.s., senza averne alcun reale motivo.

*** **

D. EFFETTI E CONSEGUENZE DELL'ATTACCO IMMOTIVATO

L'articolo, pubblicato e pubblicizzato, ha intento, forma e sostanza di forte discredito nei confronti dell'attuale Esponente, in proprio e nella qualità.

*** **

D.1. Indicizzazione e reperibilità sui motori di ricerca

Oltre all'attacco in sé, di per sé idoneo a ledere l'immagine sociale, l'onore, il decoro e la reputazione di Gaetano Vilnò, di D.E.C.I.Ba. e di Financial Solution (cfr. anche Cass., 4854/2014), la permanente presenza su *web* consolida la lesione e pregiudica ulteriormente la posizione dell'attuale Esponente, in proprio e n.q.

L'articolo è inoltre indicizzato e tale indicizzazione ne comporta un'ampia conoscibilità sul *web*: come dimostrato *supra*, l'articolo ha ampie diffusione e raggiungibilità, comparando su Google, ad oggi, nelle prime posizioni:

- Con la chiave di ricerca "D.E.C.I.BA", lo scritto appare in **terza posizione** (**doc. 2**);
- Con la chiave di ricerca "Deborah Betti", lo scritto appare in **seconda posizione** (**doc. 3**) (pur non avendo la Sig.ra Betti mai avuto alcun rapporto con D.E.C.I.Ba., per sua stessa ammissione);
- Inserendo la chiave di ricerca "deciba", Google consiglia la ricerca "deciba sdl" (**doc. 4**), alla cui terza posizione appare l'articolo (**doc. 5**);
- Con la chiave di ricerca "Vilnò", lo scritto appare in posizione n. 33 (**doc. 6**).

Insomma: non si è in grado di conoscere l'effettiva diffusione del testo, considerata la peculiarità del mezzo attraverso cui l'articolo è stato diffuso. Per certo, però, esso ha una conoscibilità enorme, considerato il suo posizionamento nel principale motore di ricerca.

*** **

D.1. I commenti degli utenti sul sito e la loro (mancata) gestione da parte della Sig.ra Betti

L'articolo non solo lede e pregiudica i diritti dell'attuale Esponente, in proprio e n.q., ma stimola atteggiamenti aggressivi e offensivi da parte di chi lo legge nei confronti di Gaetano Vilnò, di D.E.C.I.Ba. e di Financial Solution s.r.l.s.

Gli utenti del sito, registrati, hanno commentato l'articolo, in modo violento, dispregiativo e di dileggio, in linea d'altronde con il tenore dell'articolo, come si legge in calce al **doc. 1**:

1. "Antonio Russo" scrive: «*Sig.ra Betti cosa fa mi sputtana in modo così plateale il nostro caro "amico" Gaetanino Vilnò detto "Dott. massimo esperto di usura bancaria"*»



il grande professionista che ha bloccato per prima un'asta immobiliare ? (cosa falsissima visto che già c'erano state sospensioni in precedenza). se mai avrà più il coraggio di farsi sentire si faccia dare l'indirizzo e gli dica che il Dr. Russo gli manda personalmente una cravatta di Marinella così la smetta di fare quei ridicoli video con quella cravatta simil-Burberry e con quell'aria contrita da beccamorto così inquietante che se si mettesse a vendere bare la gente finirebbe di morire»;

2. "el barto" scrive, il 29.10.2016, ore 14.31: «Ah il buon vecchio Vilnò. Falso come Giuda. Purtroppo ho avuto modo di conoscerlo [...]»;
3. "Il Serafico" scrive, il 25.10.2016, ore 8.14: «Provo disgusto per il Rag. Gaetano Vilno', immenso disgusto. Spero non ci si bisogno di una perizia per determinare il mio grado di disgusto»;
4. "Rocco" scrive, il 21.10.2016, ore 8.49: «[...] D.E.C.I.B.A. dipartimento delle cazzate che gioca sull'ignoranza e sulle disgrazie altrui in realtà è un SRLS, che cerca di adescare POVERI DISPERATI raccontando che con il suo nome altisonante (dipartimento europeo) saranno al sicuro, saranno protetti. Falsità ipocrisia e nulla più [...]».

Infine: in risposta ad un (gioviolate) filmato su YouTube indicato da Pepito Sbazzeguti il 17.10.2016, la Sig.ra Betti scrive in data 18.10.2016, ore 13.36: «Perito perito perito perito... perisca ma perisca presto! ahahahahah fantastico». **Vale appena il caso di notare che solo due giorni prima, il 16.10.2016, la Sig.ra Betti aveva messo un "Like" su un'esternazione estremamente violenta, che invocava la morte dei soggetti indicati nell'articolo...** (v. *infra*, §C.3, e doc.ti 23-24).

D.3. Effetti dell'attacco immotivato: i commenti degli utenti della pagina Facebook e le minacce di morte a Gaetano Vilnò

Il "post" su Facebook che riporta l'articolo ha ottenuto 23 condivisioni (doc. 22), e scatenato diversi commenti sulla pagina della stessa Betti;

Oltre ai rinnovati insulti per il Sig. Vilnò, preme sottolineare

1. **L'esternazione violentissima e dai toni minacciosi di tale Fabio D. Misuraca:**
«Ma ci rendiamo conto di cosa hanno fatto a chi ha riposto fiducia e risparmi nelle loro millantate capacità ? Questi qui vanno ammazzati ! **chi ha subito un danno del genere dovrebbe attenderli fuori dai loro uffici e sparargli ! Vanno uccisi tutti !**»
(16.10.2016, ore 23.42) (doc. 23);
2. **il "Like" di Deborah Betti a tale violentissima esternazione del Sig. Misuraca (doc. 24 a-b).**

In altre parole: la Sig.ra Betti, dopo aver riportato notizie non fondate in un articolo e aver ricostruito la realtà a proprio uso e consumo, e dopo averlo pubblicizzato con gli strumenti mediatici a sua disposizione,

- accoglie sul proprio profilo (e non cancella) ulteriori insulti al Sig. Vilnò;



- accoglie sul proprio profilo (e non cancella) minacce di morte e istigazione all'podio e alla violenza al Sig. Vilnò;
- apprezza le minacce di morte e l'istigazione all'odio e alla violenza con il proprio "Like".

Insomma: la Sig.ra Betti, lungi dall'esercitare un qualche diritto di critica o di cronaca, inventa le informazioni, e incoraggia e apprezza aggressioni e minacce nei confronti del Sig. Vilnò e nei confronti di D.E.C.I.Ba. e Financial Solution s.r.l.s.;

E. DIFFIDA DEL SIG. VILNÒ, IN PROPRIO E N.O., E (NON) RISPOSTA DELLA SIG.RA BETTI

A fronte di quanto sopra, il Sig. Vilnò, in proprio e n.q., inviò diffida e messa in mora alla Sig.ra Betti, contestando puntualmente il contenuto dell'articolo e diffidandola a cancellare l'articolo qui depositato *sub doc. 1*, nonché ogni commento ad esso correlato, e dal ripubblicare detto articolo, in qualsiasi forma, e/o a riprodurne le informazioni in altri articoli, sul suo sito o su siti a lei vicini (**doc. 25**).

La Sig.ra Betti rispose a mezzo dell'Avv. Rizzo (**doc. 26**), rigettando ogni addebito, ma confermando

1. la paternità dell'opera; e
2. la titolarità del sito.

Tuttavia, non è intervenuta in alcun modo né sul testo dell'articolo, né sui commenti.

G. CONCLUSIONI IN FATTO

Insomma: la Sig.ra Betti ha redatto, pubblicato e diffuso un articolo volutamente preordinato a ledere onore, decoro, reputazione, immagine sociale e identità di Sig. Gaetano Vilnò, D.E.C.I.Ba. e Financial Solution s.r.l.s., riportando circostanze infondate e irrealistiche, e addebitando agli stessi responsabilità per la causazione delle medesime. Il tutto nella consapevolezza dell'erroneità di quanto narrato. Chiamata a correggere e verificare lo scritto, nulla ha fatto.

Lo scritto è istiga commenti violenti e a loro volta offensivi nei confronti di Gaetano Vilnò, D.E.C.I.Ba. e Financial Solution s.r.l.s., e questa era l'intenzione dell'Autrice. L'intenzione si è concretizzata nelle offese degli utenti sul sito, che la Sig.ra Betti ha approvato "moderato" prima della pubblicazione, avendone il pieno controllo; e nelle offese, minacci e istigazioni a «ammazzare» tutti sull'account di Facebook, che la Sig.ra Betti, lungi dal cancellare, dopo averli scatenati "approva" con il proprio "like". È stato chiesto alla Sig.ra Betti di moderare e di intervenire, ma nulla è successo.

Ad oggi, quindi, nulla è cambiato:

1. l'articolo è ancora pubblicato leggibile e visibile a chiunque, nella sua forma originaria e con le informazioni infondate, artatamente e fantasiosamente



- ricostruite, peraltro datate (risalgono a oltre un anno fa; l'articolo è stato pubblicato un anno dopo l'asserito accadimento dei fatti narrati);
2. gli insulti degli utenti sul sito, su cui la Sig.ra Betti ha il potere di intervenire, in specie dopo la segnalazione da parte del Sig. Vilnò, sono ancora leggibili e visibili;
 3. **L'istigazione a «ucciderli tutti» è ancora presente su Facebook, così come il "like" di approvazione della Sig.ra Betti.**

Insomma: l'articolo ha raggiunto pienamente il risultato di offesa e di istigazione ad offendere e minacciare il Sig. Vilnò, D.E.C.I.Ba. e Financial Solution s.r.l.s. che la Sig.ra Betti evidentemente si prefiggeva sin dall'inizio.

** ** *

**Tutto ciò premesso
E RITENUTO CHE
SUL FUMUS BONI IURIS**

(1) DIRITTI DEL SIG. VILNÒ, DI D.E.C.I.BA. E DI FINANCIAL SOLUTION S.R.L.S LESI DALLA SIG.RA BETTI CON IL PROPRIO ARTICOLO

Il nostro ordinamento protegge il decoro, l'onore e la reputazione delle persone – fisiche e non– sia penalmente, tramite la persecuzione dei reati di calunnia e diffamazione; sia civilmente, tramite l'individuazione e la protezione del diritto a proteggere la propria identità sociale e i propri onore, decoro e reputazione, e tramite il diritto a ottenere l'ordine di cessazione dei comportamenti lesivi o pregiudizievoli e il risarcimento del danno per la lesione anche conseguente alla commissione di reati.

E così l'art. 2 Cost. tutela i diritti inviolabili della persona, come individuo e nelle formazioni sociali ove si sviluppa la sua personalità; l'art. 21 Cost. tutela il diritto di libera manifestazione del pensiero, sia come diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, sia come diritto a non vedersi attribuire pensieri e azioni altrui.

L'art. 7 c.c. tutela il diritto al nome, in capo a chi «*possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia*», interpretato da granitica giurisprudenza come diritto a che nessuno possa usare il nome di altri in modo non consentito dalla legge, o comunque lesivo dell'onore, del decoro e della reputazione del titolare del nome. Allo stesso modo, deve ritenersi illecito l'uso non autorizzato del nome, in modo lesivo di onore e decoro, ai sensi del c.d. Codice Privacy.

L'art. 10 c.c. tutela l'immagine di una persona, intesa come immagine sociale, avverso l'esposizione o la pubblicazione «*fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa*».

Per il tramite degli artt. 2043 e 2059 c.c., inoltre, vengono tutelati civilmente i reati di calunnia e di diffamazione. Al proposito, il Tribunale di Napoli, con sentenza 18.02.2015, ha chiarito che un articolo «*è diffamante allorquando per il modo in cui le*



notizie sono presentate, per il contenuto e la grafica del titolo e per il contenuto del sommario, il lettore venga impressionato e fuorviato, ingenerando giudizi lesivi e/o negativi dell'altrui reputazione». Il Tribunale di Genova, con sentenza 867/2013, ha chiarito che «il diritto di critica discende dal più generale principio di libertà di espressione del pensiero tutelato dall'art. 21 Cost. ed è correttamente esercitato qualora si tratti di un argomento di pubblico interesse, siano rispettati i limiti dell'obiettività e della correttezza della forma espressiva e l'informazione sia veridica. Devono, tuttavia, essere rispettati i diritti dell'individuo o anche dell'impresa, quali il diritto all'immagine e/o alla reputazione, anche essi di rango costituzionale. [...] Le opinioni veicolate on-line possono considerarsi rispettose del diritto di critica e di quello di cronaca **solo se** siano stati rispettati i limiti rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento, dalla **verità** obiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto della **continenza delle espressioni utilizzate**».

Viene inoltre perseguita nel nostro ordinamento l'istigazione a delinquere e, in particolare, a minacciare, diffamare, calunniare ed offendere; l'art. 414 c.p. considera una **aggravante** il fatto che tali comportamenti avvengano tramite *web* e/o strumenti di comunicazione elettronica.

Insomma: **è certamente illecito un articolo -quale quello pubblicato dalla Sig.ra Betti- che riporta notizie false o inverosimili e ricostruisce artatamente una "realtà virtuale" al solo, esclusivo ed evidente fine di offendere soggetti terzi e di suscitare offese e aggressioni violente nei loro confronti da parte di chi legge.**

Infine: in giurisprudenza, oramai dal 1974¹ e poi con la notissima sentenza di Cassazione sul c.d. "Caso Veronesi"², viene tutelato il diritto all'identità, e cioè il diritto di ciascun individuo ad essere se stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo (C. Cost. 13/1994), e a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, etc., e di veder rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale, e garantita la libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale, in ogni formazione sociale (Cass. 3769/1985). Il tutto nell'alveo e sotto l'egida dell'art. 2 Cost.

Tale diritto pertiene anche agli enti collettivi, siano essi riconosciuti o non (Cass. 22396/2013; Cass. 23401/2015).

¹ Pret. Roma, ordin. 6.05.1974; *FI*, 1974, Parte I, 1806-1810

² Cass. 3769/1985; *FI*, 1985, Parte I, 2212-2218: «nell'ordinamento italiano sussiste - in quanto riconducibile all'art. 2 Cost. e deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome - il diritto all'identità personale, quale interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, ecc. [...] L'identità personale integra un bene essenziale e fondamentale della persona, quello di vedersi rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale, ossia di vedersi garantita la libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale, sia nella comunità generale che nelle singole comunità particolari. Essa è tutelata nella forma del diritto soggettivo, nel quadro dei diritti della personalità, con strumenti tipici del diritto privato»;



(II) RESPONSABILITÀ DELLA SIG.RA BETTI NELLA LESIONE

È evidente che, pur essendo la manifestazione del pensiero una libertà costituzionalmente garantita, essa non può ledere immotivatamente e sproporzionatamente di diritti altrui, pure costituzionalmente garantiti. E che il diritto di cronaca e/o di critica, oltre ad essere regolato dalla legge, è soggetto ai limiti della contenenza e dell'attualità della notizia, e non può comunque né diffamare né calunniare chi è oggetto della notizia.

In caso di violazione di tali limiti per il tramite di uno scritto, rispondono ovviamente coloro che risultano essere autori del testo, e coloro che hanno concorso alla pubblicazione.

Pertanto, Deborah Betti, autrice dell'articolo «D.E.C.I.BA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia» e titolare del sito www.deborahbetti.it, è certamente responsabile per il contenuto dello stesso.

(III) RESPONSABILITÀ DELLA SIG.RA BETTI NELLA NON MODERAZIONE (MA ANZI: NELL'INCORAGGIAMENTO) DELL'AGGRESSIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

L'articolo della Sig.ra Betti ha suscitato pesanti commenti da parte di soggetti terzi (sopra indicati e in parte riportati), a loro volta offensivi e aggressivi nei confronti del Sig. Vilnò, di D.E.C.I.Ba. e di Financial Solution s.r.l.s.

Per come ricostruita in giurisprudenza, chi ospita contenuti anche di soggetti terzi sul proprio sito

1. **è certamente responsabile ove eserciti controllo sui contenuti caricati da soggetti terzi, o comunque ove possa esercitarlo per l'esiguità degli stessi.** Nel caso di specie, la Sig.ra Betti
 - a. esercita un controllo puntuale dei commenti pubblicati da soggetti terzi, che infatti, prima di essere visibili, debbono essere "moderati" dalla titolare del sito;
 - b. decide se e quali commenti debbano essere pubblicati, e concorre quindi alla loro diffusione, divenendo per ciò stesso **corresponsabile del loro contenuto;**
2. **è certamente responsabile per le proprie condotte commissive, e quindi per le condotte facilitanti o di incoraggiamento di aggressioni da parte di soggetti terzi,** anche ai sensi dell'art. 414 c.p. La Sig.ra Betti, pertanto, è certamente responsabile per il «like» apposto sul proprio account Facebook sotto la violentissima e minacciosa esternazione formulata da tale "Fabio D. Misuraca";
3. quale *hosting provider* (e cioè: quale soggetto che ospita contenuti liberamente caricati da soggetti terzi sul proprio sito, e non controllati) **è responsabile per le proprie condotte omissive, consistenti nella mancata attivazione a fronte della**



consapevolezza e segnalazione del contenuto lesivo dei commenti di soggetti

terzi:

- a. il principio è sancito a chiare lettere sia a livello comunitario (art. 14 Dir. 2000/31/CE) sia a livello nazionale (artt. 17 e ss. D. lgs. 70/2003);
- b. sul punto la giurisprudenza è consolidata. Oltre alla recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale, n. 54946/2016, nella giurisprudenza di merito
- i) la Corte d'Appello di Milano, sentenza 29/2015, con riferimento all'*upload* di contenuti illeciti da parte di soggetti terzi (nel caso di specie: in violazione dell'altrui diritto d'autore) ha precisato che sull'*hosting provider* grava l'*obbligo di controllo specifico e di rimozione che si impone all'hosting provider, allorquando viene reso edotto del contenuto illecito di specifici caricamenti effettuati da terzi fruitori del servizio, così da fargli perdere la posizione di iniziale neutralità rispetto ai contenuti caricati nello spazio da esso gestito, ma aperto al pubblico. Quanto innanzi implica un conseguente obbligo di rimozione da parte del gestore del servizio **non appena ricevuta notizia dell'infrazione da parte del titolare del diritto o dell'autorità di vigilanza**, ma mai un obbligo general-preventivo di sorveglianza sui contenuti pubblicati sul suo sito» (ovviamente: a meno che non lo assuma lui stesso);*
- ii) allo stesso modo, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 06.05.2014, ha ribadito che «*sussiste responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in casi di tal specie, allorquando il provider, pur specificamente informato, non abbia rimosso i files segnalati dal legittimo titolare del diritto d'autore violato, ovvero sia allorquando non venga adempiuto un obbligo specifico di vigilanza a posteriori, sorto a seguito di apposita segnalazione o diffida*»;
- iii) il Tribunale di Roma, nella vicenda Wikipedia, ha pronunciato due distinte sentenze che confermano il medesimo principio:
- (1) sentenza 15422/2015: l'*hosting provider* «*risponde degli illeciti degli stessi solo qualora, non appena a conoscenza di tali fatti su espressa comunicazione delle autorità competenti, non si attivi per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso, come previsto dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 70 del 2003 [...] a differenza di quanto avviene per il content provider, per il quale nella normativa europea di cui al D.Lgs. n. 70 citato, difetta la predetta esenzione di responsabilità in considerazione del fatto che il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore*»;

06.36442004



- (2) sentenza 4986/2014: «l'hosting provider risponde degli illeciti dei suoi utenti qualora, non appena a conoscenza di fatti illeciti [...], non si attivi per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso»;
- iv) il medesimo principio è stato ribadito dal Tribunale civile di Roma con la sentenza 9026/2016: l'hosting provider non è responsabile **ove sia per lui impossibile un controllo dei contenuti dei soggetti terzi**, ma è **responsabile ove, venuto a conoscenza di contenuti illeciti, non abbia immediatamente provveduto alla loro rimozione**;
- v) peraltro già nel 2010 il Tribunale di Mantova, con sentenza del 26.11.2010, aveva chiarito che «*deve ritenersi civilmente responsabile dei danni il provider la cui attività consista nel mettere a disposizione dei propri clienti una funzionalità di pubblicazione, sul sito dal medesimo gestito, di informazioni provenienti dagli stessi destinatari del servizio, ove, tramite l'inserzione dei dati divulgati da costoro, sia stata lesa la reputazione e illegittimamente diffusa l'immagine di un terzo*».

Non può esservi quindi alcun dubbio che la Sig.ra Betti sia responsabile e/o corresponsabile per i contenuti di soggetti terzi da lei stessa approvati o "moderati", o per il fatto di non averli cancellati una volta segnalatane l'illiceità.

** **

SUL PERICULUM IN MORA

Insomma: la Sig.ra Betti nell'articolo «D.E.C.I.BA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia» riporta notizie in parte false o inverosimili, in parte artatamente ricostruite in modo da disegnare una situazione diversa dal reale e comunque non attuale; offende direttamente e indirettamente Gaetano Vilnò, D.E.C.I.Ba. e Financial Solution s.r.l.s.; suscita e incoraggia terzi a commentare in modo negativo e aggressivo, controllandone i commenti (e decidendo se e quali pubblicare); e, infine, apprezza minacce di morte direttamente indirizzate alle persone indicate nell'articolo, invece che cancellarle o invitare alla moderazione.

È evidente che l'articolo, oggi visibile assieme ai suoi commenti sia sul sito, sia su Facebook, sia su GooglePlus, e indicizzato nei motori di ricerca in modo tale da apparire sia nelle "preselezioni" di Google sia tra i primi risultati di ricerca, deve essere rimosso immediatamente.

Peraltro, la potenza lesiva dell'articolo è amplificata dal mezzo con cui viene diffuso. E, nei tempi necessari per il corretto espletamento di un processo di merito, la lesione rischia di aggravarsi.



(IV) NECESSITÀ DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

Considerati i tempi di reazione tipici del mondo *on-line*, che sono immediati e con diffusività capillare, anche un procedimento cautelare, con i suoi tempi, rischia di aggravare la lesione già subita dagli attuali Esponenti.

L'effetto socialmente tipico di questo tipo di vicende è che esse vengono immediatamente rese note da chi ne è coinvolto, suscitando la curiosità dei consociati e, quindi, concentrando l'attenzione proprio sul testo che si vuole rimuovere, aiutandone la diffusione, invece che limitandola.

Per tale motivo appare necessario procedere non solo in via cautelare, ma anche **inaudita altera parte**, fermo restando il successivo espletamento degli incombeni di rito:

SUGLI ORDINI CHE SI RICHIEDE VENGANO EMANATI

(V) RIMOZIONE DELL'ARTICOLO E DEI COMMENTI SIA DAL SITO, SIA DAI C.D., SOCIAL NETWORK, E DIVIETO DI RIPUBBLICAZIONE

Alla Sig.ra Betti è stata già chiesta la rimozione dell'articolo ed è stata già segnalata la lesività dei commenti ad esso correlati. Nulla ne è seguito. Né la Sig.ra Betti, segnalate le incongruenze, ha proceduto ad un *errata corrige*: ha semplicemente lasciato tutto come è, ritenendosi evidentemente al di sopra della legge.

Si chiede quindi sia ordinata alla Sig.ra Betti l'immediata rimozione dell'articolo e dei commenti ad esso correlati, sia dal sito www.deborahbetti.it, sia dai propri account *social*.

Si chiede altresì che ne venga vietata la ripubblicazione, con qualsiasi mezzo e in ogni forma.

(VI) NECESSITÀ DI ORDINARE LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 120 C.P.C.

L'art. 120 c.p.c. stabilisce: «*nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato*». In modo simile, l'art. 7, c. 2, c.c. stabilisce: «*l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali*».



Insomma: uno dei rimedi tipici previsti dall'ordinamento in caso di lesione dell'onore, della reputazione, del decoro, dell'immagine sociale e dell'identità è la pubblicazione del provvedimento che accerta la lesione.

Nel caso di specie, tale ordine è inoltre perfettamente coerente con il tipo di lesione e con lo strumento con cui essa è stata posta in essere, e permette, per il futuro, il ristoro della verità.

Al proposito, si segnala che è principio consolidato che l'art. 120 c.p.c. sia applicabile anche in sede cautelare, e che possa essere ordinata la pubblicazione del provvedimento anche direttamente sul sito, senza rinvio ad altro e senza *link* (cfr. *ex ultimis* le ordinanze di Trib. Torino 09.05.2016; Trib. Milano, ord. 25.05.2015).

** **

(VII) NECESSITÀ DI UN PROVVEDIMENTO DI CONDANNA EX ART. 614-BIS C.P.C.

L'art. 614-bis c.p.c. stabilisce che il giudice, con il provvedimento di condanna ad un obbligo di fare o di non fare, «*fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento*».

L'ordine di rimozione di un articolo l'ordine di pubblicazione *ex art.* 120 c.p.c. sono tipici obblighi di *facere* infungibili; il divieto di ripubblicazione è, a sua volta, un tipico obbligo di *non facere*.

Considerato l'atteggiamento della Sig.ra Betti, la già avvenuta segnalazione della lesività dell'articolo e dei commenti ad esso collegati, e la totale inerzia della medesima, è necessario corredare i richiesti e concedendi ordini di una condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., per assicurare l'ottemperanza ai medesimi.

Chi scrive ricorda a se stesso, al proposito, che la funzione dell'art. 614-bis c.p.c. è perfettamente coerente con la natura di un ordine cautelare; e che è oramai principio consolidato che un ordine ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. possa essere emesso in sede cautelare (cfr. *ex multis* le ordinanze di Trib. Milano 05.10.2015; Trib. Milano 25.05.2015; Trib. Palermo, 27.03.2014; Trib. Torino, 02.07.2010; Trib. Cagliari, 19.10.2009; Trib. Terni, 06.08.2009; cfr. anche Cass. 15.04.2015, n. 7613).

** **

(VIII) RISERVA DI AZIONE NEL MERITO

Il provvedimento cautelare richiesto è di per sé idoneo ad evitare l'aggravarsi del danno, ma è solo parzialmente anticipatorio del pieno ristoro della posizione del Sig. Vilnò, di D.E.C.I.Ba. e di Financial Solution s.r.l.s., riguardante il pregresso;

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 669-*octies*, c. 6, c.p.c., il Sig. Gaetano Vilnò, in proprio e n.q., si riserva di agire nel merito, per ottenere -ove sia ritenuto necessario-

1. la conferma definitiva della responsabilità della Sig.ra Betti, come sopra delineata;



2. la condanna definitiva della Sig.ra Betti
 - a. alla rimozione dei contenuti e al divieto di ripubblicazione;
 - b. al pagamento *ex art. 614-bis c.p.c.* per ogni successiva violazione e/o per ogni ritardo nell'adempimento;
 - c. alla pubblicazione della sentenza, *ex art. 120 c.p.c.*, sul suo sito, assieme e in continuità con l'emanando provvedimento cautelare che qui si richiede.

* * * * *

Tutto ciò premesso e ritenuto
il Sig. Gaetano Vilnò, in proprio e nella qualità di cui in epigrafe, e come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

ai sensi degli artt. 700 c.p.c., 669-*sexies*, c. 2, c.p.c., 2043 c.c., 614-*bis* c.p.c. e 120 c.p.c. a codesto ill.mo Tribunale di Milano affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

voglia codesto ill.mo Tribunale adito, ogni contraria, avversa e/o diversa istanza disattesa e reietta, verificato che la Sig.ra Betti, con l'articolo «*D.E.C.I.BA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia*» pubblicato sul sito www.deborahbetti.it, ha gravemente violato e continua a violare l'onore, il decoro, la reputazione e l'immagine sociale di Gaetano Vilnò, di D.E.C.I.Ba. e di Financial Solution s.r.l.s., permettendo e incitando ulteriori aggressioni verbali da parte di soggetti terzi non solo senza gestirle sul proprio sito e/o sui propri profili *social*, ma anche incoraggiandole sul proprio profilo Facebook tramite "Like", e per l'effetto, **anche con provvedimento inaudita altera parte**, previo espletamento di ogni incombenza di rito

- ordini alla Sig.ra Deborah Betti l'immediata cancellazione dell'articolo «*D.E.C.I.BA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia*»
 - o dal proprio sito, di cui all'URL <http://www.deborahbetti.it/deciba-sdl-centrostudi-prove-di-disonesta-ipocrisia-e-falsita/>;
 - o dai propri profili *social* o dai profili *social* alla medesima intestati e/o alla medesima riconducibili, e in particolare (ma non esclusivamente)
 - dal profilo Facebook della Sig.ra Deborah Betti, di cui all'URL <https://www.facebook.com/dehbetti/>;
 - dal profilo GooglePlus della Sig.ra Deborah Betti, di cui all'URL https://plus.google.com/+deborahbetti_dehbetti;
- vieti alla Sig.ra Betti la ripubblicazione di detto articolo, in ogni modo e con ogni forma, su qualsiasi sito e/o profilo *social* alla medesima intestato e/o alla medesima riconducibile;
- ordini alla Sig.ra Betti l'immediata cancellazione di ogni commento collegato e/o connesso all'articolo «*D.E.C.I.BA & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia*», sul



proprio sito e sui profili *social* alla medesima intestati e/o alla medesima riconducibili;

- ordini alla Sig.ra Betti la pubblicazione del provvedimento cautelare, per esteso,
 - o sul proprio sito www.deborahbetti.it, alla medesima pagina di cui all'URL <http://www.deborahbetti.it/deciba-sdl-centrostudi-prove-di-disonesta-ipocrisia-e-falsita/>, previa cancellazione dell'articolo e dei commenti al medesimo collegati, e con la stessa indicizzazione semantica;
 - o sui propri *account* sui *social network* Facebook e GooglePlus, **in sostituzione** dei post cancellati;
- condanni la Sig.ra Betti, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento al Sig. Gaetano Vilnò, in proprio e n.q., dell'importo di € 30,00 per ogni giorno
 - o di ritardo nell'adempimento degli ordini di cancellazione dell'articolo di cui sopra, per ogni ordine e per ogni sito e *social network*; e
 - o di ritardo nell'adempimento degli ordini di cancellazione dei commenti di cui sopra, per ogni commento, sia sul sito sia sui *social network*;
 - o di ritardo nell'adempimento dell'ordine di pubblicazione del provvedimento cautelare per esteso, per ogni giorno e per ogni sito e per ogni *social network*;
 - o e per ogni ripubblicazione dell'articolo, sotto qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, sul proprio sito o su siti alla medesima riconducibili e/o ricollegabili, e/o sugli *account* Facebook e/o GooglePlus e/o qualsiasi *account social* suo e/o alla medesima connesso, collegato o riconducibile, per ogni giorno in cui l'articolo viene ripubblicato e per ogni sito e/o *account social*;
- condanni la Sig.ra Betti alla rifusione integrale delle spese di lite.


Con espressa riserva di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno già patito dal Sig. Vilnò, in proprio e n.q., e dell'ulteriore danno eventualmente patendo. E con ogni più ampia riserva di aggiungere, variare e/o ulteriormente domandare nel prosieguo.

Si depositano i documenti di cui in narrativa, e come da allegato indice.

Ai fini di cui al contributo unificato, si precisa che il presente procedimento ha valore indeterminabile, ma che trattandosi di procedimento cautelare il contributo è dovuto nella misura del 50%.

Parma, 2 gennaio 2017

Gaetano Vilnò, in proprio e n.q.



Avv. Davide Piazzoni



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Gaetano Vilnò, C.F. VLN GTN 74M13 G337Y, in proprio e n.q. di legale rappresentante dell'Associazione D.E.C.I.Ba., C.F. C.F. 02418910200, e della **Financial Solution s.r.l.s.**, C.F. 02778200341, nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente

proprio sito e sui profili *social* alla medesima intestati e/o alla medesima riconducibili;

- ordini alla Sig.ra Betti la pubblicazione del provvedimento cautelare, per esteso,
 - o sul proprio sito www.deborahbetti.it, alla medesima pagina di cui all'URL <http://www.deborahbetti.it/deciba-sdl-centrostudi-prove-di-disonesta-ipocrisia-e-falsita/>, previa cancellazione dell'articolo e dei commenti al medesimo collegati, e con la stessa indicizzazione semantica;
 - o sui propri *account* sui *social network* Facebook e GooglePlus, **in sostituzione** dei post cancellati;
- condanni la Sig.ra Betti, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento al Sig. Gaetano Vilnò, in proprio e n.q., dell'importo di € 30,00 per ogni giorno
 - o di ritardo nell'adempimento degli ordini di cancellazione dell'articolo di cui sopra, per ogni ordine e per ogni sito e *social network*; e
 - o di ritardo nell'adempimento degli ordini di cancellazione dei commenti di cui sopra, per ogni commento, sia sul sito sia sui *social network*;
 - o di ritardo nell'adempimento dell'ordine di pubblicazione del provvedimento cautelare per esteso, per ogni giorno e per ogni sito e per ogni *social network*;
 - o e per ogni ripubblicazione dell'articolo, sotto qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, sul proprio sito o su siti alla medesima riconducibili e/o ricollegabili, e/o sugli *account* Facebook e/o GooglePlus e/o qualsiasi *account social* suo e/o alla medesima connesso, collegato o riconducibile, per ogni giorno in cui l'articolo viene ripubblicato e per ogni sito e/o *account social*;
- condanni la Sig.ra Betti alla rifusione integrale delle spese di lite.

Con espressa riserva di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno già patito dal Sig. Vilnò, in proprio e n.q., e dell'ulteriore danno eventualmente patendo. E con ogni più ampia riserva di aggiungere, variare e/o ulteriormente domandare nel prosieguo.

Si depositano i documenti di cui in narrativa, e come da allegato indice.

Ai fini di cui al contributo unificato, si precisa che il presente procedimento ha valore indeterminabile, ma che trattandosi di procedimento cautelare il contributo è dovuto nella misura del 50%.

Parma, 2 gennaio 2017

Gaetano Vilnò, in proprio e n.q.

Avv. Davide Piazzoni

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Gaetano Vilnò, C.F. VLN GTN 74M13 G337Y, in proprio e n.q. di legale rappresentante dell'**Associazione D.E.C.I.Ba.**, C.F. C.F. 02418910200, e della **Financial Solution s.r.l.s.**, C.F. 02778200341, nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente



procedimento, in ogni fase, stato e grado, ivi compresa la fase di reclamo, l'Avv. Davide Piazzoni, C.F. PZZ DVD 79D02 H501V, conferendo al medesimo ogni più ampio potere, ivi compreso di resistere ad eventuali domande e/o eccezioni riconvenzionali, proporre domande e/o eccezioni ulteriormente riconvenzionali, chiedere in prova diretta e contraria, proporre e/o resistere a reclamo, delegare terzi e/o farsi sostituire da terzi nel compimento di determinati atti e/o attività.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via Trionfale 6551, CAP 00135, ove dichiaro di voler ricevere ogni comunicazione e/o notifica anche a mezzo fax (0635454306) e/o a mezzo PEC (davidepiazzoni@ordineavvocatiroma.org).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e sensibili a fini di causa.

Parma, 2 gennaio 2017

Gaetano Vilno, in proprio e n.q.

La firma che precede è autentica

Avv. Davide Piazzoni

procedimento, in ogni fase, stato e grado, ivi compresa la fase di reclamo, l'Avv. Davide Piazzoni, C.F. PZZ DVD 79D02 H501V, conferendo al medesimo ogni più ampio potere, ivi compreso di resistere ad eventuali domande e/o eccezioni riconvenzionali, proporre domande e/o eccezioni ulteriormente riconvenzionali, chiedere in prova diretta e contraria, proporre e/o resistere a reclamo, delegare terzi e/o farsi sostituire da terzi nel compimento di determinati atti e/o attività.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via Trionfale 6551, CAP 00135, ove dichiaro di voler ricevere ogni comunicazione e/o notifica anche a mezzo fax (0635454306) e/o a mezzo PEC (davidepiazzoni@ordineavvocatiroma.org).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e sensibili a fini di causa.

Parma, 2 gennaio 2017

Gaetano Vilnò, in proprio e n.q.

La firma che precede è autentica
Avv. Davide Piazzoni



N. R.G. 522/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE

Il Giudice dott. Martina Flamini,

visti gli atti della causa n. r.g. 522/2017, pendente

tra

FINANCIAL SOLUTION SRLS (C.F. 02778200341), **GAETANO VILNÒ** (C.F. VLNGTN74M13G337Y) e **ASSOCIAZIONE D.E.C.I.B.A. - ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**, con il patrocinio dell'avv. **PIAZZONI DAVIDE** elettivamente domiciliati in Roma, via Trionfale 6551, presso il difensore

RICORRENTE

e

DEBORAH BETTI (C.F. BTDRH69S54E591X)

RESISTENTE

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 4.1.2017 ed assegnato a questo Giudice in data 11.1.2017,

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione di un provvedimento *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c., contenente, in primo luogo, l'ordine alla sig. Deborah Betti di cancellare l'articolo "*D.E.C.I.B.A. & SDL Centrostudi prove di falsità e ipocrisia*",

considerato che la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 669 sexies c.p.c. rende del tutto eccezionale la concessione della misura sommaria mediante decreto reso *inaudita altera parte*, ammissibile sol quando il giudice ravvisi concreti pericoli di vanificazione dell'esigenza cautelare correlati alla preventiva notificazione della domanda alla controparte,

ritenuto che nel caso in esame non sussistano i presupposti per la concessione del provvedimento *inaudita altera parte*,

- fissa udienza per la discussione in contraddittorio per il 22.2.2017 ore 10.00.
- assegna termine alla parte ricorrente sino al 23.1.2017 per la notifica e sino al 18.2.2017 per il deposito di memorie difensive.

Si comunichi.

Milano, 12 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Martina Flamini



Attestazione di conformità di atto e provvedimento tratti da fascicolo informatico

Io sottoscritto avv. Davide Piazzoni, iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma (tessera n. A35970) con studio in Roma in via Trionfale, 6551, C.F. PZZ DVD 79D02 H501V, pec davidepiazzoni@ordineavvocatiroma.org, nella qualità di difensore del Sig. Gaetano Vilnò C.F. VLN GTN 74M13 G337Y) in proprio e n.q. di legale rappresentante dell'associazione D.E.C.I.Ba. (C.F. 02418910200) e della Financial Solution s.r.l.s. (C.F. 02778200341), in forza di procura alle liti in calce al ricorso *ex art. 700 c.p.c.* depositato innanzi al Tribunale civile di Milano, Sez. I, R.G.n. 522/2016, Dott.ssa Flamini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis co. 9 bis, D.L.n. 179/2012 (convertito con L. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114.

ATTESTO

che la copia cartacea del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* con istanza di condanna *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669-*sexies*, c. 2, c.p.c. istanza di condanna *ex art. 614-bis c.p.c.* ed istanza di pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 120 c.p.c., con pedissequa procura alle liti e decreto di fissazione udienza, allegati *supra*, sono conformi alla copia informatica degli stessi presente nel fascicolo informatico recante R.G.n. 522/2017 inerente il procedimento pendente presso il Tribunale di Milano, Sezione I civile, davanti al Giudice Dott.ssa Martina Flamini.
Roma, 20.01.2017

Avv. Davide Piazzoni

